

## **TI\_GERICHTE 11.1994.10 vom 2. Mai 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-05-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1994.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1994.10)

FR: TI\_GERICHTE 11.1994.10 du 2 mai 1996

IT: TI\_GERICHTE 11.1994.10 del 2 maggio 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Pretore, accertato l'interesse della convenuta ad acquisire la cittadinanza svizzera, ha accolto la domanda di nullità del matrimonio in base l'art. 120 n. 4 vCC, non avendo avuto la moglie la reale volontà di costituire una vera unione coniugale. Egli ha inoltre ritenuto incontestati la mancanza di rapporti intimi tra i coniugi e la transessualità della convenuta. L'appellante contesta di non aver mai inteso creare un'unione coniugale, adducendo che l'istruttoria non ha permesso di accertare la volontà di contrarre il matrimonio con il solo scopo di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Essa ricorda che per un certo periodo i coniugi hanno convissuto e che pur esercitando lei un'attività lavorativa oltre Gottardo per più di tre anni essi sono stati in contatto, tant'è ch'essa aveva anche sollecitato il marito ad appigionare una casa a \_\_\_\_\_ da adibire ad abitazione coniugale. La convenuta censura inoltre il fatto che il primo giudice abbia fondato il giudizio sulle affermazioni da lei fornite al dibattimento finale del 29 aprile 1992, poi annullato da questa Camera, e fa valere che la richiesta di nullità relativa di cui all'art. 124 n. 2 CC, fondata sulla sua transessualità, è in ogni caso prescritta.

#### **E. 2**

Per il previgente art. 120 n. 4 CC il matrimonio è nullo se la donna non intende creare l'unione coniugale, ma vuole eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Questa norma, benché abrogata con l'entrata in vigore della modificazione del 23 marzo 1990 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (RU 1990 pag. 1042), rimane valida per i matrimoni contratti anteriormente al 1° gennaio 1992 (art. 8 cpv. 4 tit. fin. CC; Deschenaux/Tercier/Werro, *Le mariage et le divorce*, 4 a edizione, Berna 1995, pag. 74 n. 318 e pag. 96 n. 449), ciò che è il caso nella fattispecie.

#### **E. 3**

La dottrina e la giurisprudenza ammettono che i coniugi possono allontanarsi per certi aspetti dalla concezione legale del matrimonio (rinunciando alle relazioni intime, ai figli o alla dimora coniugale), ma essi non possono negare il contenuto del matrimonio nella sua totalità celebrandolo unicamente per raggiungere (indirettamente) uno degli effetti legati alla sua conclusione, in particolare perché la moglie acquisisca la nazionalità svizzera (I CCA sentenza del 28 marzo 1991 in re C. di B./ T. E T.; RVJ 1985 pag. 112; Deschenaux/Tercier, *Le mariage et le divorce*, 3 a edizione, n. 260-261 pag. 58). Non basta il fatto però che una donna straniera abbia sposato un cittadino svizzero nell'intento di acquisire la cittadinanza: occorre altresì che l'unione coniugale non sia stata voluta e

costituita, che, in altre parole, l'acquisto della cittadinanza sia stato l'unico scopo delle nozze (DTF 98 II 6 consid. 1b; Rep. 1985 pag. 84; Keller, Lehrbuch des Eherechts, Berna 1973, pag. 176). Indizi concludenti che suffragano la mancata volontà di costituire una vera unione coniugale durevole possono essere, sempre secondo la giurisprudenza, il fatto che la vita comune è stata di breve durata e che dopo il matrimonio la moglie ha ripreso un'esistenza indipendente, come pure altre circostanze anteriori concomitanti e posteriori al matrimonio (DTF 98 II

#### **E. 7**

a) Resta da determinare se il matrimonio possa essere sciolto per divorzio. L'attore ha addotto l'esistenza di una palese turbativa delle relazioni personali e l'irragionevolezza della continuazione dell'unione coniugale. La moglie, nel memoriale conclusivo del 17 giugno 1994, ha aderito alla domanda. Ora benché l'acquiescenza della convenuta è, di principio, senza effetti, poiché spetta al giudice la verifica d'ufficio dei fatti addotti a sostegno della domanda di divorzio ( Deschenaux/Tercier/Werro , op. cit., n. 903 e 904 pag. 182), la domanda merita accoglimento. Nella fattispecie, ancorché la causa non è stata particolarmente istruita su questo punto, non vi possono essere dubbi in merito alla turbativa delle relazioni coniugali. La situazione personale delle parti e le circostanze successive al matrimonio (cfr. consid. 4) permettono di intravedere senza dubbio un'irrimediabile rottura delle relazioni personali. Del resto già nel 1988 la moglie aveva iniziato una procedura di divorzio a Zurigo, poi abbandonata, mentre, come si è visto in precedenza, i coniugi non hanno più nessun contatto dal 1989. In queste condizioni non è ragionevolmente esigibile da loro la continuazione dell'unione coniugale, ragione per cui in accoglimento dell'appello dev'essere pronunciato il divorzio (art. 142 cpv. 1 CC). b) La pronuncia del divorzio non mette soltanto fine all'unione personale dei coniugi, ma comporta anche lo scioglimento dell'unione che essi formavano sul piano economico. Nella fattispecie le parti hanno postulato unicamente lo scioglimento del vincolo senza avanzare pretese di natura patrimoniale, di modo che si può ragionevolmente ritenere liquidata ogni loro pretesa.

#### **E. 8**

Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l'esito dell'appello, si giustifica di riformare anche il pronunciato sulle spese di prima sede. \_\_\_\_\_ si vede accogliere la domanda di divorzio proposta solo in via subordinata, ciò che costituisce una soccombenza - più o meno importante - sull'azione principale ( Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 35 ad art. 148). Tenuto conto che l'acquiescenza di \_\_\_\_\_ alla domanda di divorzio costituisce anch'essa una soccombenza ( Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 10 ad art. 148), esistono i giusti motivi per prescindere da un riparto strettamente numerico delle spese (art. 148 cpv. 2 CPC) e per porre le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. In questa sede la moglie risulta vincente sul principio del divorzio, ciò che giustifica di porre a carico del marito la totalità degli oneri processuali, con l'obbligo di rifondere all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Entrambe le parti hanno postulato l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ritenuto che l'appello presentava possibilità di esito favorevole e che è verosimilmente impossibile incassare le ripetibili, la domanda dell'appellante può essere accolta. L'attore, benché soccombente nella lite, può essere posto anch'egli al beneficio dell'assistenza giudiziaria, la resistenza all'appello non apparendo a prima vista destituita di prospettive favorevoli. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa

giudiziaria pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così modificata: "1. La petizione è accolta ed è pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto il \_\_\_\_\_ 1986 a \_\_\_\_\_ (Caracas) da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ o. 2. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'500.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili." II. \_\_\_\_\_ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_. III. \_\_\_\_\_ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_. IV. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 150.- b) spese \_\_\_\_\_ fr. 50.- fr. 200.- sono posti a carico dell'appellato, e in sua vece a carico dello Stato. \_\_\_\_\_ rifonderà alla controparte l'importo di fr. 800.-- per ripetibili di appello. V. Intimazione a: - avv. \_\_\_\_\_. - avv. \_\_\_\_\_.  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.